

*Ufficio di presidenza*

**DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 3 AGOSTO 2022, N. 91**

**OGGETTO:** *Reclutamento del personale. Modifiche al regolamento di organizzazione.*

Schema di deliberazione 29 luglio 2022, n. 75

Verbale n. 23

<b>Componenti:</b>			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Votazione</b>
Presidente	Marco	VINCENZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Michela	DI BIASE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

## *L'Ufficio di presidenza*

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, e in particolare l'articolo 16;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento e, in particolare, il capo IV del titolo VI e il capo II del titolo VII;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, e in particolare gli articoli 28, comma 1 ter e 52, comma 1 bis, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTA la delibera dell'Ufficio di presidenza n. 55 del 28 giugno 2022 (Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113);

CONSIDERATO opportuno adeguare le disposizioni regolamentari alla vigente normativa e in particolare alle previsioni dei citati articoli 28, comma 1-ter e 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n.165/2001, così come modificati dal suddetto decreto-legge n. 80/2021, concernenti le procedure riservate al personale dipendente per l'accesso alla dirigenza e per la progressione tra le categorie;

RITENUTO pertanto di apportare le necessarie modifiche al capo IV del titolo VI e al capo II del titolo VII del Regolamento;

VISTO l'articolo 30, comma 3, del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione (Modifiche al Regolamento di organizzazione);

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA GENERALE  
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE  
F.to Marco Vincenzi

## ALLEGATO A

### Modifiche al Regolamento di organizzazione

1. Al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento, la numerazione dei commi dell'articolo 143 successivi al 4 è rettificata con la seguente: 5, 6, 7 e 8.

2. Al Regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dell'articolo 99, le parole: "dei concorsi per esami, attraverso i" sono sostituite dalle seguenti: "delle procedure attraverso le";

b) all'articolo 100:

1) all'alinea del comma 1, la parola: "esclusivamente" è soppressa;

2) dopo il comma 1 bis, è inserito il seguente:

**"1 ter.** Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002, mediante procedura comparativa, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate con il piano dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 132:

a) una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili è riservata al personale del ruolo in servizio a tempo indeterminato che, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 134, sia in possesso dei seguenti requisiti:

1) laurea;

2) cinque anni di servizio nell'amministrazione regionale nella categoria giuridica D.

b) una quota non superiore al 15 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili è riservata al personale in servizio a tempo indeterminato che, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 134, abbia ricoperto o ricopra presso il Consiglio l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 6/2022.";

3) dopo il comma 2 dell'articolo 100, sono inseriti i seguenti:

**"2 bis.** Le procedure di cui ai commi 1 e 1 ter sono indette con apposito bando approvato dal segretario generale.

**2 ter.** La graduatoria di merito delle procedure di cui ai commi 1 e 1 ter, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con determinazione del segretario generale. La stessa è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.";

4) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) all'articolo 101:

1) al comma 2, le parole: "Per i concorsi di cui all'articolo 100, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per le procedure di cui all'articolo 100, commi 1 e 1 ter";

- 2) al comma 3, le parole: “dei concorsi” sono sostituite dalle seguenti: “della procedura ovvero in selezione e valutazione delle risorse umane”;
- 3) al comma 5, le parole: “del concorso” sono sostituite dalle seguenti: “della procedura”;
- d) l’articolo 101 bis è abrogato;
- e) all’articolo 102:
  - 1) la rubrica dell’articolo 102 è sostituita dalla seguente: “Criteri e modalità di svolgimento delle procedure”;
  - 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Le procedure di cui all’articolo 100, comma 1 ter, al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, si articolano in un esame comparativo dei candidati effettuato nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

    - a) la valutazione conseguita dal candidato nell’attività svolta, i titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, in particolar modo il possesso del dottorato di ricerca, nonché la tipologia degli incarichi rivestiti dai candidati con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire;
    - b) una prova scritta di carattere esperienziale volta ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo e correlata alle professionalità richieste;
    - c) una prova orale consistente in un colloquio finalizzato ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, in particolare la capacità di sviluppare ragionamenti complessi e di applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti, nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali e le motivazioni individuali.

**1 ter.** Il bando stabilisce la votazione minima prevista per il superamento delle prove scritte e orali di cui al comma 1 bis.

**1 quater.** Il punteggio finale dei candidati idonei nelle procedure di cui al comma 1 bis è attribuito in centesimi e determinato dalla somma dei voti riportati dai candidati con riferimento ai criteri di valutazione di cui alle lettere a), b), e c) del medesimo comma 1 bis.

**1 quinquies.** Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 bis è stabilito rispettivamente in 40, 30 e 30 punti.”
- f) All’articolo 103:
  - 1) al comma 1:
    - 1a) le parole: “della procedura concorsuale” sono sostituite dalle seguenti: “delle procedure”;
    - 1b) la parola: “scritte” è soppressa;
- g) all’articolo 104:
  - 1) al comma 1:
    - 1a) la parola: “formative.” è sostituita dalla seguente: “formative”;

1b) le parole: “dei concorsi” sono sostituite dalle seguenti: “delle procedure di cui all’articolo 100”;

2) al comma 3 le parole: “dei concorsi” sono sostituite dalle seguenti: “delle procedure di cui all’articolo 100”;

h) l’articolo 105 è sostituito dal seguente:

“Art.105

*(Disposizione di rinvio)*

1. Per la predisposizione del bando, la presentazione delle domande di ammissione e per ogni altro aspetto relativo allo svolgimento delle procedure di cui all’articolo 100, si applicano le disposizioni contenute nel titolo VII, capo II, in quanto compatibili e nel rispetto della normativa vigente in materia.”;

i) dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 136 è inserita la seguente:

“c ter) procedura comparativa, in conformità alla normativa vigente in materia, per la progressione tra le categorie, riservata al personale di comparto del ruolo, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, per un numero di posti individuato nell’ambito di quelli previsti nel piano dei fabbisogni di personale come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno. In ogni caso, l’attivazione della suddetta procedura comparativa determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno nelle procedure concorsuali.”;

j) all’articolo 137:

1) al comma 2 dopo le parole: “bando di concorso” sono inserite le seguenti: “, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale del Consiglio regionale,”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La procedura, di cui all’articolo 136 comma 1 lettera c ter), è indetta con bando approvato dal segretario generale e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.”;

k) dopo l’articolo 137 è inserito il seguente:

“Art.137 bis

*(Requisiti di partecipazione alla progressione tra le categorie)*

1. Possono partecipare alla procedura di cui all’articolo 136, comma 1, lettera c ter), i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) inquadramento in ruolo nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a bando;

b) anzianità minima di servizio, sia a tempo indeterminato che determinato, presso il consiglio o altra pubblica amministrazione, nella categoria di cui alla lettera a), non inferiore a cinque anni;

- c) titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno per la categoria e il profilo per il quale è indetta la selezione;
  - d) non essere stati destinatari, nei due anni precedenti la data di pubblicazione dell'avviso, di sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio senza retribuzione fino a dieci giorni;
  - e) non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione e comunque per reati che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di un rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni.”;
- l) l'articolo 138 è abrogato;
- m) dopo l'articolo 142 è inserito il seguente:

“Art. 142.1

*(Procedura comparativa per la progressione tra le categorie)*

1. La procedura comparativa per la progressione tra le categorie di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c ter), consiste in un esame comparativo dei candidati effettuato nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
    - a) la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, l'assenza dei provvedimenti disciplinari, il possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti;
    - b) una prova scritta finalizzata alla valutazione delle conoscenze tecniche specifiche dei candidati, ad accertare la capacità di sviluppare ragionamenti complessi e di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti nonché a valutare eventuali altre attitudini richieste dallo specifico ruolo da ricoprire.
  2. Il bando stabilisce la votazione minima prevista per il superamento della prova scritta.
  3. Il punteggio finale dei candidati idonei nella procedura di cui al comma 1 è attribuito in centesimi e determinato dalla somma dei voti riportati dai candidati con riferimento ai criteri di valutazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.
  4. Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è rispettivamente di 40 e 60 punti.”;
- n) all'articolo 142 ter:
- 1) al comma 1, dopo le parole: “numero dei candidati” sono inserite le seguenti: “per le procedure di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a) e c ter)”;
  - 2) al comma 3 la parola: “scritte” è soppressa;
- o) all'articolo 143:
- 1) al numero 2 della lettera a) del comma 4 dopo le parole: “del concorso” sono aggiunte le seguenti: “ovvero nella selezione e valutazione delle risorse umane”;
  - 2) al numero 2 della lettera b) del comma 4, dopo le parole: “del concorso” sono aggiunte le seguenti: “ovvero nella selezione e valutazione delle risorse umane”;
  - 3) alla lettera c del comma 4 le parole da: “1) da due esperti” fino a: “di segretario.” sono sostituite dalle seguenti: “2) da due esperti nelle materie oggetto della procedura

ovvero nella selezione e valutazione delle risorse umane; 3) da un funzionario appartenente alla categoria D, che svolge le funzioni di segretario.”;

4) dopo il comma 8, così come rettificato dal punto 1 della presente deliberazione, è aggiunto il seguente:

“**8 bis.** Per la procedura di cui all’articolo 136, comma 1, lettera c ter) la commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del segretario generale, con le modalità di cui al presente articolo, in quanto compatibili, e nel rispetto della normativa vigente in materia.”;

p) dopo il comma 5 dell’articolo 145 è aggiunto il seguente:

“**5 bis.** Per la procedura di cui all’articolo 136, comma 1, lettera c ter) la commissione procede, in conformità alle disposizioni contenute nel bando, alla valutazione dei candidati attraverso un esame comparativo ai sensi dell’articolo 142.1.”.